



POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

❖ Principi Generali

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento ed accessori, la Società di Gestione debba formulare, applicare e mantenere una adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l'equo trattamento dei Fondi, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire nonché per gestire in modo efficiente i conflitti potenzialmente in grado di ledere gli interessi dei Partecipanti/Investitori.

Carisp SG ha, pertanto, identificato le principali tipologie di conflitto d'interesse che potrebbero insorgere nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, in relazione:

- i. alla selezione degli investimenti;
- ii. alla scelta delle controparti contrattuali;
- iii. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari.

Al fine di garantire un'adeguata gestione delle potenziali situazioni di conflitto d'interesse, la SG ha adottato misure organizzative e procedure, le quali devono:

- a. essere idonee ad evitare che:
 - i. il patrimonio dei Fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o sia escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio ai Fondi gestiti e ai Partecipanti agli stessi;
 - ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
- b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia ed alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la SG adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- i. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Fondi e di uno o più Partecipanti;
- ii. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di Fondi e/o di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con i Fondi e i clienti della SG;
- iii. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- iv. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;
- v. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

La SG procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e, anche, quando la struttura della Società o del Gruppo muta in modo significativo o laddove la Società avvii nuove attività.

La SG fornisce agli Investitori che ne facciano richiesta il presente documento quale politica di gestione dei conflitti d'interesse adottata.

Nel rispetto delle politiche di investimento dei singoli Fondi, nella predisposizione delle operazioni di investimento, la SG si impegna in ogni caso a conseguire i risultati migliori potenziali per il Fondo ed i suoi Partecipanti, tenendo conto di fattori quali il prezzo (ivi inclusa la commissione di intermediazione applicabile o l'eventuale commissione di Borsa), la dimensione dell'ordine, la difficoltà nell'esecuzione e le facilitazioni operative che la SG e/o il Fondo conseguono nella gestione delle negoziazioni. Pertanto, sebbene la SG miri al conseguimento di tassi di commissione ragionevolmente competitivi, il Fondo potrebbe non necessariamente trovarsi a pagare le commissioni o i differenziali in assoluto più bassi disponibili.



Nessun contratto o altra operazione perfezionato/a tra la SG e qualsiasi altra società o impresa potrà essere inficiato/a o invalidato/a per il fatto che uno o più Amministratori o funzionari della SG abbiano interessi in, o siano amministratori, associati, funzionari o dipendenti di tale altra società o impresa. Un Amministratore o funzionario della SG che ricopra la carica di amministratore, dirigente o dipendente di qualsiasi società o impresa con cui la SG stipuli contratti o abbia relazioni d'affari non sarà privato, in ragione di tale affiliazione con detta altra società o impresa, del diritto di esaminare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tali contratti o altri affari.

Qualora un Amministratore o funzionario della SG abbia, in qualsiasi operazione della stessa, un interesse opposto agli interessi della SG, l'Amministratore o funzionario in questione ne dovrà mettere al corrente gli altri Amministratori e non parteciperà alle delibere né voterà in merito a siffatte operazioni le quali, unitamente all'interesse nelle stesse di detto Amministratore o funzionario, dovranno essere riferite alla successiva assemblea generale degli Azionisti. Tali regole non si applicano in caso di voto degli Amministratori su operazioni in cui qualsiasi Amministratore possa avere un interesse personale, purché esse siano concluse nel normale corso dell'attività secondo le regole del libero mercato.

Nelle operazioni di negoziazione aventi ad oggetto quote dei Fondi istituiti e gestiti dalla SG, le società del gruppo di appartenenza potrebbero trovarsi a fornire servizi di intermediazione mobiliare, di cambio di valuta, servizi bancari ed altri servizi, o potrebbero agire in contro proprio.

Qualsiasi vantaggio conseguito dalle società appartenenti al gruppo della SG in forma di sconti sui volumi, agevolazioni sulle commissioni o qualsiasi altra forma di beneficio diretto o indiretto conseguente alle attività poste in essere con i Fondi istituiti e gestiti dalla SG sarà opportunamente quantificato e condiviso con i Fondi stessi.

I servizi delle società del gruppo di appartenenza della SG possono essere utilizzati da quest'ultima quando lo si consideri opportuno e a condizione che: a. le commissioni e gli altri termini applicati da tali società siano generalmente paragonabili a quelli disponibili nei mercati di interesse e b. questo sia conforme e funzionale all'obiettivo di conseguire i migliori risultati nell'interesse dei Fondi e dei suoi Partecipanti.

❖ Operazioni con parti correlate

Con riferimento alle operazioni con le parti correlate, il Regolamento Unico di Gestione prevede che ciascun Fondo possa:

- i. acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SG;
- ii. negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SG. Tali operazioni che devono essere preventivamente validate in base a quanto disposto dalle procedure interne, sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte di acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution.
- iii. investire parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di Fondi promossi e/o gestiti dalla stessa SG o da altre Società di gestione alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito, "Fondi collegati"), purché i programmi di investimento dei Fondi da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In tal caso:

- sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti dei Fondi collegati acquisiti e

- dal compenso riconosciuto alla SG, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dei Fondi collegati (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...).

Per Fondi collegati si intendono le quote di altri Fondi istituiti e gestiti (direttamente o per delega) dalla stessa SG o da altra società cui essa sia legata da un rapporto di controllo o di gestione comune ovvero da un sostanziale investimento diretto o indiretto superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto.

La Società di Gestione, la Banca depositaria o i loro associati possono effettuare operazioni nelle attività del Fondo a condizione che tali operazioni siano eseguite secondo le regole del libero mercato a normali termini commerciali e a patto che tali operazioni soddisfino una delle seguenti condizioni:

- i. che venga fornita una valutazione certificata di tale operazione da parte di un soggetto ritenuto dagli Amministratori indipendente e competente;
- ii. che l'operazione sia stata eseguita al meglio, secondo le norme di una borsa valori organizzata;



oppure laddove i e ii non risultassero praticabili;

- iii. in modo che gli Amministratori siano in grado di verificare che l'operazione sia stata eseguita secondo le regole del libero mercato e a normali termini commerciali.

Relativamente al processo di investimento, la SG effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa; in particolare, la scelta degli OIC target avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OIC selezionati sono gestiti da società che, a giudizio del gestore evidenziano qualità del team di gestione e/o consistenza dei risultati ottenuti, persistenza nel tempo delle performance ottenute e/o opportunità di investimento della strategia nel contesto di mercato di riferimento e un'adeguata trasparenza nella comunicazione e nelle informazioni messe a disposizione degli Investitori.

Il Consiglio di Amministrazione della SG può adottare con propria delibera i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SG.

In tutti i casi in cui sorga un conflitto di interessi gli Amministratori della SG si impegnano ad assicurare che esso sia risolto equamente nel miglior interesse della SG e dei Partecipanti ai Fondi dalla stessa istituiti e gestiti.